SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 438.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità; tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 439.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 440.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 441.

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 442.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 443.

Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 444.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 445.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

Da 90G0015 a 90G0023

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 gennaio 1990, n. 5.

Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205.

2. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applicherà la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.

Art. 2.

1. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 205/1985 («Istituzione dei comitati dell'emigrazione ialiana») è il seguente:

«Art. 8 *(Durata in carica e decadenza dei membri)*. — I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato di riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento».

Nota all'art. 1, comma 2:

La legge n. 530/1986 reca: «Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4193):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'8 settembre 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 12 ottobre 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla III commissione e approvato l'8 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1949):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 22 novembre 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.

90G0034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1990.

Ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo con il comprensorio delle Mainarde.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modifiche e integrazioni, recante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto l'art. 2 del predetto regio decreto-legge che prevede la possibilità di estendere, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il perimetro del Parco ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali del Parco medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976 con il quale è stato disposto un ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto l'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e in particolare il comma 2, con il quale sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei confini del Parco, per il miglior conseguimento delle predette finalità istituzionali del Parco medesimo;

Vista la richiesta dell'Ente parco di ampliamento dei confini nell'ambito dell'area delle Mainarde per il versante molisano, formulata dal presidente in data 23 marzo 1989 sulla base del parere espresso dal Consiglio di amministrazione nell seduta del 21 marzo 1989;

Vista l'istruttoria svolta dall'Ente parco in merito alla consistenza dei valori naturalistici, paesaggistici, ambientali presenti nell'area oggetto di ampliamento;

Rilevato che le aree limitrofe, che si ritiene necessario inserire nei confini del Parco, presentano aspetti di omogeneità e di complementarietà rispetto alle zone già comprese nel Parco stesso, onde la inclusione delle prime riveste carattere di preminente interesse generale;

Considerato che il consiglio regionale del Molise con delibera 13 dicembre 1989, n. 304, ha espresso parere favorevole in proposito;

Considerato che analoghi pareri favorevoli sono stati espressi dai comuni di Rocchetta al Volturno con deliberazione del 30 ottobre 1989, n. 302, di Scapoli con deliberazione del 31 ottobre 1989, n. 89, di Pizzone con deliberazione del 5 novembre 1989, n. 70, di Filignano con deliberazione del 14 ottobre 1989, n. 120, di Castel San Vincenzo con deliberazione del 28 settembre 1989, n. 39;

Considerato, altresì, che parte rilevante delle predette aree risulta già assoggettata ai vincoli di carattere venatorio, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 267, nonché a vincoli paesaggistici, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è esteso ai monti delle Mainarde per il versante molisano.

I confini della zona di ampliamento di cui al precedente comma sono quelli indicati nella cartografia allegata al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1990

COSSIGA

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
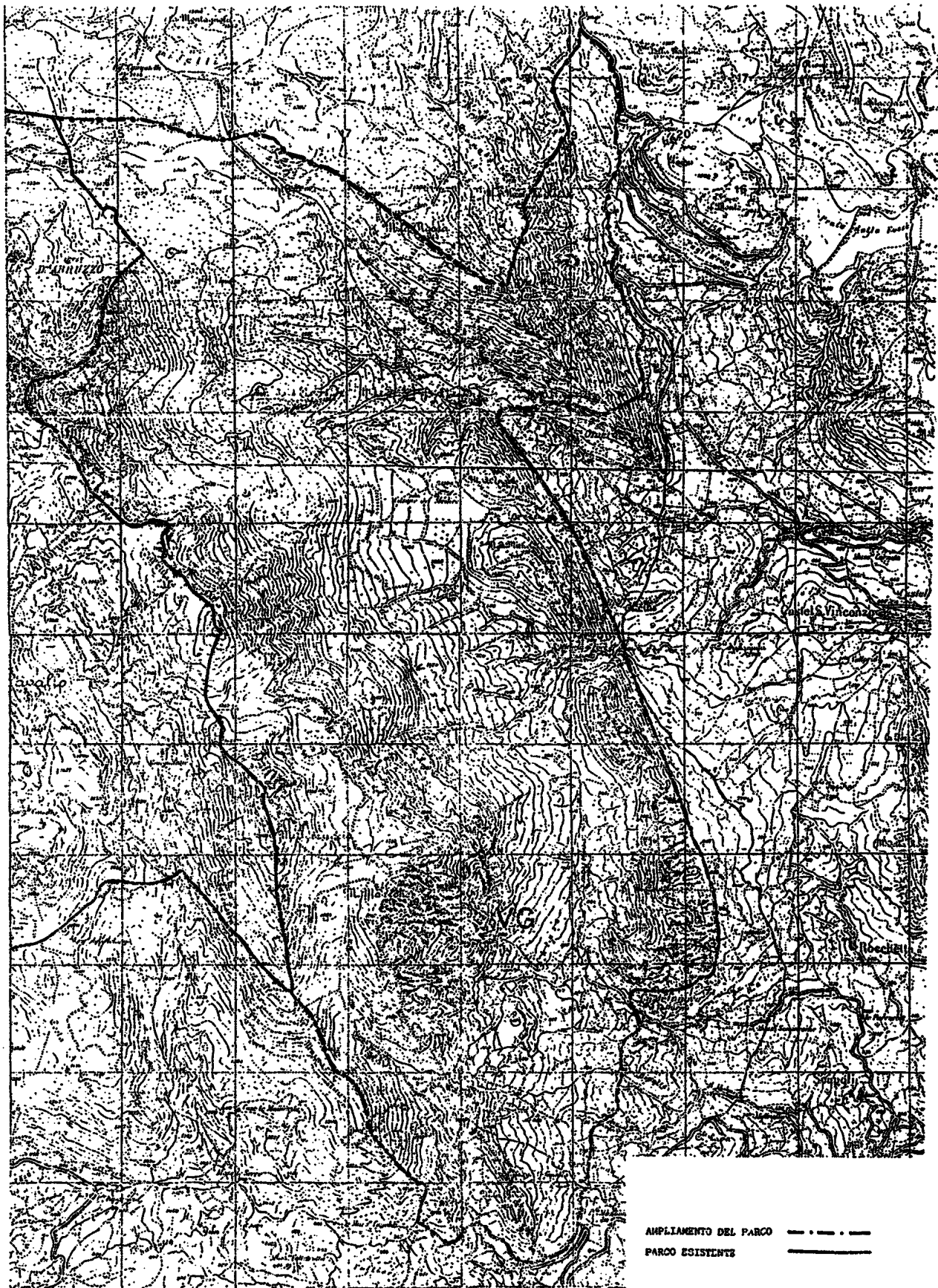
90A0251

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1989.

Autorizzazione alla Cassa marittima adriatica di Trieste ad assumere, nel corso del 1989, due funzionari di amministrazione e quattro collaboratori di amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on.le dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 11 maggio 1989, prot. n. 215/89, della Cassa marittima adriatica, sede di Trieste, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere vincitori di concorsi espletati nel corso del 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 marzo 1989, n. 22-*bis* quarta serie speciale, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, la Cassa marittima adriatica ha adempiuto l'onere dell'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità della Cassa marittima adriatica, sede di Trieste, tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste, di assunzioni così come specificate nel dispositivo;

Decreta:

La Cassa marittima adriatica, sede di Trieste, è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, i vincitori di concorso:

1) due funzionari di amministrazione, ottava qualifica funzionale (graduatoria approvata il 12 dicembre 1988);

2) quattro collaboratori di amministrazione, settima qualifica funzionale (graduatoria approvata il 12 dicembre 1988).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1989
Registro 15 Presidenza, foglio n. 84

90A0252

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1989.

Autorizzazione alla seconda Università di Roma ad assumere, nel corso del 1989, quattro funzionari tecnici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale tecnico ed amministrativo delle università nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, assunzioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 3, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 25 maggio 1989 della Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione di trasmissione della richiesta del 2 maggio 1989 dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere i vincitori di vari concorsi, espletati nel corso del 1989, per i posti di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale), nella facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuto che l'istituto della mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988, n. 325, non possa validamente e proficuamente applicarsi nel caso di specie, trattandosi di professionalità tecniche di alta specializzazione difficilmente rinvenibili in esubero presso altra pubblica amministrazione;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta Università a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, è autorizzata, in applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, i vincitori dei seguenti concorsi a funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) nella misura come di seguito indicata:

cattedra di malattie del ricambio, graduatoria approvata il 17 aprile 1989, un posto;

cattedra di antropologia, graduatoria approvata il 17 aprile 1989, un posto;

cattedra di patologia medica, graduatoria approvata il 17 aprile 1989, un posto;

cattedra di malattie infettive, graduatoria approvata il 17 aprile 1989, un posto.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1989
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 57

90A0253

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Casal Cermelli ad assumere, nel corso del 1989, un collaboratore amministrativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale; nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 12 ottobre 1989 n. 2229, del comune di Casal Cermelli (Alessandria), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un collaboratore amministrativo (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 4 del 13 aprile 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 marzo 1989, n. 22-*bis*, 4ª serie speciale, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Casal Cermelli (Alessandria) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Casal Cermelli (Alessandria);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Casal Cermelli (Alessandria), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un collaboratore amministrativo (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 4 del 13 aprile 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1989
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 89

90A0254

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Predosa ad assumere, nel corso del 1989, una unità di personale con mansioni di istruttore tecnico-geometra, un applicato esecutivo e un operaio qualificato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 28 settembre 1989, n. 3581, del comune di Predosa (Alessandria), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere una unità di personale con mansioni di istruttore tecnico-geometra (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso pubblico bandito con provvedimento consiliare n. 55 dell'11 agosto 1988; nonché con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1988, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, un applicato esecutivo (quarta qualifica funzionale) e un operaio qualificato (terza qualifica funzionale);

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 marzo 1989, n. 22-*bis*, 4ª serie speciale, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Predosa ha dato l'attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di settori importanti del comune di Predosa, quali quello degli acquedotti comunali e del trasporto scolastico;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Predosa, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 una unità di personale con

mansioni di istruttore tecnico-geometra (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso pubblico bandito con provvedimento consiliare n. 55 dell'11 agosto 1988; nonché con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1988, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, un applicato esecutivo (quarta qualifica funzionale) e un operaio qualificato (terza qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1989
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 88

90A0255

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Castelvetere sul Calore ad assumere, nel corso del 1989, un vigile urbano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 7 ottobre 1989, n. 3994, del comune di Castelvetere sul Calore (Avellino), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore di concorso pubblico con graduatoria approvata dal consiglio comunale con atto n. 61 del 24 luglio 1989, integrata con atto consiliare n. 90 del 7 settembre 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 marzo 1989, n. 22-*bis*, 4ª serie speciale, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Castelvetere sul Calore (Avellino) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Castelvetere sul Calore;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Castelvetere sul Calore (Avellino), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un vigile urbano (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso pubblico con graduatoria approvata dal consiglio comunale con atto n. 61 del 24 luglio 1989, integrata con atto n. 90 del 7 settembre 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1989
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 86

90A0256

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Parabiago ad assumere, nel corso del 1989, un assistente sociale, quattro infermieri professionali, quattro esecutori servizi sociali, un cuoco e quattro operatori assistenza servizi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 4 maggio 1989, n. 8045, del comune di Parabiago (Milano), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere, tra l'altro, un assistente sociale (sesta qualifica funzionale), quattro infermieri professionali (sesta qualifica funzionale), nonché quattro esecutori servizi sociali (quarta qualifica funzionale), un cuoco (quarta qualifica funzionale), quattro operatori assistenza servizi (terza qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 agosto 1989, n. 60-*bis*, quarta serie speciale, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Parabiago (Milano) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle indifferibili esigenze connesse ai servizi di assistenza agli anziani da soddisfare con le richieste autorizzazioni;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Parabiago (Milano), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

A) un assistente sociale (sesta qualifca funzionale);
quattro infermieri professionali (sesta qualifica funzionale);

B) quattro esecutori servizi sociali (quarta qualifica funzionale);
un cuoco (quarta qualifica funzionale);
quattro operatori assistenza servizi (terza qualifica funzionale),

con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 dicembre 1989
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 87

90A0257

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere, nel corso del 1989, due stenodattilografi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di

personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 6 settembre 1989, n. 42917, del comune di Latina, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere due vincitori del concorso a due posti di stenodattilografo (quarta qualifica funzionale), conclusosi con graduatoria approvata con delibera n. 2132 del 29 luglio 1989;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività del comune di Latina, in particolare per le pressanti esigenze connesse ai compiti istituzionali propri del personale da assumere;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del comune di Latina tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificato in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Latina è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 due stenodattilografi (quarta qualifica funzionale) vincitori di concorso conclusosi con graduatoria approvata con delibera n. 2132 del 29 luglio 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 dicembre 1989
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 90

90A0258

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 dicembre 1989.

Impegno della somma di L. 24.987.517.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1989, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989 con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 176199, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento,

per l'esercizio 1989, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 24.987.517.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 143, 146, 147, 148, 149, 152, 153 «Ambiente Liguria - FIO A» (per L. 14.992.519.620), regione Liguria; n. 203 «Interporto Orbassano II - FIO A» (per L. 9.994.997.820), regione Piemonte;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 24.987.517.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 24.987.517.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, come di seguito indicato:

regione Liguria: «Ambiente Liguria - FIO A» corrispondente ai progetti deliberati dal CIPE numeri 143, 146, 147, 148, 149, 152, 153, per L. 14.992.519.620;

regione Piemonte: «Interporto Orbassano II - FIO A» corrispondente al progetto deliberato dal CIPE n. 203 per l'importo arrotondato a L. 9.994.997.380.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 24.987.517.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1989
Registro n. 2 Bilancio foglio n. 248

90A0260

DECRETO 4 dicembre 1989.

Impegno della somma di L. 28.985.530.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1989, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 176315 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1989, una variazione in aumento del cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 28.985.530.000, corrispondente al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali:

«Palazzo Ducale Genova - FIO B» per lire 3.998.005.245 (Liguria), corrispondente al progetto n. 77;

«Infrastrutture Lazio - FIO C» per lire 19.990.026.175 (Lazio), corrispondente ai progetti numeri 71, 72, 73, 74;

«Acquedotto Marsala - FIO B» per L. 4.997.498.930 (Sicilia), corrispondente al progetto n. 107;

Considerato che per il progetto «Infrastrutture Lazio - FIO C», corrispondente ai progetti numeri 71, 72, 73 e 74, è già stata erogata la somma complessiva di lire 42.542.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 34.982.325.975 quale 1ª e 2ª

tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 85.370.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che pertanto per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 7.845.674.025;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI di L. 19.990.026.175 si determina attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 7.845.674.025, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti numeri 71, 72, 73, 74 sopraindicati e si rende quindi disponibile un importo di L. 12.144.352.150 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata somma resasi disponibile di L. 12.144.352.150 a favore della Cassa depositi e prestiti, per gli ulteriori finanziamenti dei progetti non cofinanziati dalla BEI, n. 94 «Irrigazione del Salento, primo lotto: irrigazione nei comprensori di Veglie e Salice Salentino» per L. 4.368.631.265; n. 103 «Nuova sede dell'ospedale civile di Sciacca» per L. 5.775.720.885 e n. 110 «Irrigazione anticipata della zona occidentale del Trasimeno» per L. 2.000.000.000, risultanti in avanzato stato di realizzazione;

Ritenuto di dover impegnare per i progetti n. 77 «Palazzo Ducale Genova - FIO B» e n. 107 «Acquedotto Marsala - FIO B», rispettivamente, le somme di L. 3.998.005.245 e L. 4.997.498.580 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 28.985.530.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 3.998.005.245 da devolvere alla regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 77 «Palazzo Ducale Genova - FIO B»;

l'importo di L. 7.845.674.025 da devolvere alla regione Lazio a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 71, 72, 73, 74 «Infrastrutture Lazio - FIO C».

l'importo arrotondato di L. 4.997.498.580 da devolvere a favore della regione Sicilia per il finanziamento del progetto n. 107 «Acquedotto Marsala - FIO B»;

l'importo di L. 4.368.631.265 da devolvere a favore della regione Puglia per il finanziamento del progetto n. 94 «Irrigazione del Salento, primo lotto: irrigazione nei comprensori di Veglie e Salice Salentino»;

l'importo di L. 5.775.720.885 da devolvere a favore della regione Sicilia per il finanziamento del progetto n. 103 «Nuova sede dell'ospedale civile di Sciacca»;

l'importo di L. 2.000.000.000 da devolvere a favore della regione Umbria per il finanziamento del progetto n. 110 «Irrigazione anticipata della zona occidentale del Trasimeno».

Art. 2.

L'onere relativo di L. 28.985.530.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 249

90A0261

DECRETO 4 dicembre 1989.

Impegno della somma di L. 7.496.260.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1989, ai sensi dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Visto il successivo quarto comma dello stesso art. 37, il quale autorizza in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino al controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti d'investimento 1984 prontamente eseguibili;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle attribuzioni di cui alla sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985 e, conseguentemente, i finanziamenti approvati per le amministrazioni centrali e per le regioni ammontano, rispettivamente, a lire 1.639,194 miliardi e a lire 1.262,121 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnato, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 176203 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1989, al cap. 7090, per l'importo di L. 7.496.260.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 54 «Difese idrauliche Molise - FIO E» di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che per il detto progetto è già stata erogata la somma complessiva di L. 21.886.400.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopraindicati decreti ministeriali) nonché la somma complessiva di L. 12.2020.600.000 quale 1ª e 2ª tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 34.089.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, pertanto, che l'entrata in bilancio dello Stato della terza tranche BEI di L. 7.496.260.000, per il finanziamento del soprarichiamato progetto si rende integralmente disponibile per gli atri progetti immediatamente eseguibili di cui alla richiamata delibera CIPE;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare l'intera tranche BEI di L. 7.496.260.000, resasi disponibile, a favore dei restanti progetti immediatàmente eseguibili;

Considerato che relativamente ai progetti n. 66 «Irrigazione dei comprensori nel Salento (1° lotto) e n. 42 «Ammodernamento impianto irrigazione sub compr. destra fiume Sele», di cui alla già menzionata delibera CIPE 22 febbraio 1985, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie, per la realizzazione dei detti progetti regionali, che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tali progetti non hanno a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 7.496.260.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 6.918.362.905 da devolvere a favore della regione Puglia per il finanziamento integrale del progetto n. 66 «Irrigazione dei comprensori nel Salento (1° lotto);

l'importo di L. 577.897.095 a favore della regione Campania per il finanziamento del progetto n. 42 «Ammodernamento impianto irrigazione sub compr. destra fiume Sele».

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 250

90A0262

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «General Business S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-ministeriale 26 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio

dei commissari liquidatori successivamente modificato con decreto-ministeriale 11 luglio 1989 e composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936;

Visto il decreto-ministeriale 20 luglio 1989, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, i signori:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940;

Vista la sentenza 23 novembre 1989, con la quale il tribunale di Milano - Sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «General Business S.r.l.», con sede in Milano, via Mascheroni n. 1 e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «General Business S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «General Business S.r.l.», con sede in Milano, via Mascheroni n. 1, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936;

3. Alla medesima procedura è preposto altresì comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0263

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1989.

Determinazione dei settori prioritari di interventi delle province, dei comuni e delle comunità montane, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante «disposizioni in materia di finanza pubblica» convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 65/89 che, tra l'altro, assegna al CIPE il compito di determinare entro il 31 dicembre di ciascun anno i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi da realizzarsi da province, comuni e loro consorzi e comunità montane mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo;

Visto l'art. 4, comma 8, che fa comunque salve le disponibilità determinate da specifici provvedimenti legislativi;

Tenuto presente che la Cassa depositi e prestiti ha comunicato l'ammontare dei mutui che la stessa Cassa prevede di concedere nell'esercizio 1990 e nei due anni successivi;

Ravvisata la necessità di coordinare ed indirizzare la spesa per gli investimenti degli enti locali in infrastrutture e pubblici servizi, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze emergenti;

Vista la propria precedente delibera del 30 marzo 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1989) che, in attuazione di quanto disposto dalla norma sopracitata, ha individuato i settori cui prioritariamente indirizzare gli interventi relativi all'anno 1989;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il raggiungimento degli obiettivi primari di infrastrutture del territorio e pubblici servizi permane anche per l'anno 1990 quale fondamento alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, della Direzione degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo alle province, ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane.

Resta confermato il rilievo da dare al soddisfacimento dei fabbisogni emergenti con particolare riferimento alle istanze che promanano dalle grandi aree urbane e metropolitane.

A tal fine è ribadito l'ordine prioritario da assegnare alle seguenti tipologie di opere ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui:

1° Gruppo di opere:

opere fognarie e depurative, smaltimento rifiuti;

opere acquedottistiche;

opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti;

opere stradali, parcheggi e metropolitane.

Nell'ambito di questo primo gruppo cui, peraltro, è necessario riconoscere priorità trattandosi di opere indispensabili, debbono essere primariamente affrontate le nuove ed immediate esigenze, cioè:

per le aree urbane: parcheggi e metropolitane;

per l'intero territorio nazionale: gli impianti di smaltimento ed i metanodotti.

2° Gruppo di opere:

edifici scolastici;

impianti sportivi;

parchi e giardini.

3° Altre opere.

A ciascun gruppo di opere, con sottostanti tipologie di intervento e con lo stesso ordine prioritario, sono assimilati gli interventi di carattere manutentorio diretti alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici.

Roma, addì 19 dicembre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A0264

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1989.

Integrazione alla deliberazione 16 luglio 1986 concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI, l'indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/78;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986) che ha individuato i settori ammissibili alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, così come modificata dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86;

Considerata l'opportunità di integrare e meglio specificare l'elenco di settori e comparti produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie di cui alla citata delibera del 16 luglio 1986;

Viste le note del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 7 dicembre 1988 n. 10351, 19 giugno 1989 n. 5437/10351 e 16 dicembre 1989 n. 945/Gab.;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

La delibera CIPI 16 luglio 1986 viene integrata come segue:

al punto 2, lettera *a)*, alla dizione «impianti zootecnici con caratteristiche industriali» il settore «allevamento di bovini esclusi i bufalini (012.1)» viene sostituito con «allevamento di bovini e bufalini (012.1)»;

il punto 4, lettera *b)*, viene integrato con la dizione «fatta salva la produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione dei fili»;

il punto 4, lettera *z)*, viene integrato, dopo le parole «salvo la produzione» con la dizione «della carta e dei cartoni ottenuti per riciclaggio»;

il punto 6, lettera *s)*, viene integrato con la seguente specifica «compresi quelli prodotti in materie plastiche»;

il punto 6, lettera *y)*, è così integrato «nonché produzione di pasticceria (419.2), di fette biscottate e biscotti (419.3), di industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati (421).

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A0265

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933. n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di facoltà in data 15 aprile 1985;

Vista la delibera del senato accademico in data 11 maggio 1985;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 10 giugno 1985;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 223 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva; gli articoli dal 232 al 236 sono soppressi.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 224. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di epidemiologia e sanità pubblica, di organizzazione dei servizi sanitari di base, di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e di laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e indirizzo di laboratorio.

Art. 225. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 226. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e le strutture convenzionate dell'istituto superiore di sanità.

Art. 227. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 228. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 229. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;

elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;.
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:
immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:
elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:
princìpi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza dell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:
fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 230. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):
istituzioni di matematica ed elementi di informatica . ore 65
statistica medica e biometria » 65

Microbiologica-immunologica e di patologia clinica (ore 205):
immunologia . . . . » 65
microbiologia medica » 120
elementi di tossicologia e cancerogenesi 20

Medicina preventiva (ore 65):
elementi di genetica . . . . » 20
educazione sanitaria » 45

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):
epidemiologia generale e demografia ore 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):
elementi di medicina legale. » 45
diritto e legislazione sanitaria » 45
psicologia medica » 50

Medicina preventiva (ore 45):
princìpi e metodologie di medicina preventiva » 45

Sanità pubblica (ore 125):
fisica sanitaria » 40
igiene dell'ambiente » 85

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologica-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):
metodologia epidemiologica applicata ore 80

Medicina preventiva (ore 240):
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative » 40

Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria ore 65

metodologia epidemiologica applicata II . . . . » 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo » 40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione » 70

igiene edilizia e degli aggregati urbani » 65

igiene del lavoro e tossicologia industriale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale ore 65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali. » 40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare . . . . » 90

prevenzione e assistenza nell'età senile » 90

igiene mentale . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali. ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente » 40

igiene ospedaliera » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale ore 60

organizzazione e funzionamento degli ospedali II » 80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera » 60

economia sanitaria » 75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera » 60

edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere. » 65

Monte ore elettivo ore 400.

3º Anno - indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120).

biochimica clinica ore 60

microbiologia clinica » 60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. » 40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori	ore	50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia	»	50
microscopia clinica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 231. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori:

epidemiologia e sanità pubblica;
patologia clinica;
batteriologia;
virologia;
chimica degli istituti di igiene;
laboratori e strutture dell'Istituto superiore di sanità.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1989

Il rettore

90A0244

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1989), **coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1989), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196 e 5 agosto 1989, n. 279.». I DD.LL. n. 548/1988, n. 110/1989, n. 196/1989, e n. 279/1989, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989, n. 123 del 29 maggio 1989, n. 176 del 29 luglio 1989 e n. 235 del 7 ottobre 1989).

Art. 1.

Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ***(a)***, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ***(a)***, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ***(b)***, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *(c)*, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 *(a)*, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno».

(a) Il D.L. n. 463/1983 reca: «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini». Si trascrive il testo vigente dei primi quattro commi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 7 di detto decreto:

«Art. 2, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3. — 1. *Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi, degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153* [v. successiva nota *(b)*], *debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.*

1-bis. *L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato.*

2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.».

«Art. 7, comma 1. — 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al *1988* è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al *40%* dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio *1989*, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al *9,50%* dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.».

(b) La legge n. 153/1969 reca: «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale». I relativi articoli 21, 22 e 23 recano la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.

(c) Il testo vigente dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 è riportato in appendice.

Art. 2.

Riscossione dei crediti contributivi rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile *(a)*, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile *(a)*, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *(b)*, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*(c)*, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile *(a)*; provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice *(a)*, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 *(d)*.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 *(c)*, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile *(a)*. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 *(c)*, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 *(b)*, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile *(a)*, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 67 del decreto stesso *(e)*.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44 *(f)*, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni *(g)*, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 *(h)*, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni *(i)*, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 *(l)*, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(m)*, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 *(n)*, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

(a) A norma dell'art. 474, primo comma, del codice di procedura civile l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. In virtù del secondo comma, n. 1), dello stesso articolo sono titoli esecutivi le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Gli articoli 633 e seguenti (fino all'art. 656) del medesimo codice di procedura civile regolano il procedimento di ingiunzione.

Gli articoli 442 e seguenti (fino all'art. 447) del ripetuto codice regolano le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(b) Il testo dell'art. 35 della legge n. 689/1981 è riportato in appendice.

(c) Il R.D. n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture. [Per effetto dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1957, n. 16, gli uscieri di conciliazione sono ora denominati "messi di conciliazione" *n.d.r.*]».

(d) Il comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) prevede che: «Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642, primo comma, del codice di procedura civile».

(e) Il testo degli articoli 2 e 67 del D.P.R. n. 43/1988 è riportato in appendice.

(f) Il comma 7 dell'art. 2 del D.L. n. 526/1988 (Disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989) prevede che: «In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 594, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento».

(g) Il primo comma dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) come modificato, da ultimo, dal presente articolo, è così formulato: «L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di *dodici punti*, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso».

(h) Il n. 1) del primo comma dell'art. 20 del D.L. n. 30/1974 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) prevede che a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro sia fissata nella misura del 5,15% della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia.

(i) La legge n. 1397/1960 reca norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

(l) Il testo dei primi due commi dell'art. 4 della legge n. 26/1986 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) è il seguente:

«1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'art. 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali è concesso per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali.

2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a decorrere dal 1° giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e che comportino incrementi delle unità effettivamente occupate alla medesima data del 1° giugno 1985 lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma è concesso

in ragione di 7,5 punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. Tale agevolazione è concessa altresì per le assunzioni derivanti da nuove iniziative. Essa è comunque condizionata al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa».

(m) Il testo dell'art. 25 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«Art. 25. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2. La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento

3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi».

(n) Il D.L. n. 69/1989 reca: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative». Si trascrive il testo del relativo art. 14:

«Art. 14. — 1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. E dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla metà.

2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2-*bis*. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti».

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'articolo 31» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1,»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2».

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, se il concessionario non provvede nel termine assegnatogli agli adempimenti iv previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca».

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*».

(a) Il testo vigente degli articoli 15, 19 e 31 del D.P.R. n. 43/1988 è riportato in appendice.

Art. 4.

Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di

istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. *La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore.*

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo *(a)*.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 *(b)*, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico *(b)*, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 *(d)*, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 *(e)*, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro.»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8,».

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989.

(a) L'art. 2778 del codice civile determina l'ordine dei privilegi sui mobili, stabilendo che nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine ivi

indicato, salvo quanto è disposto dall'art. 2777 (nel quale è previsto che i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili e immobili siano preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario e che immediatamente dopo siano collocati i crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane).

(b) Gli articoli 12, 13 e 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono riportati in appendice.

(c) Per il testo dell'art. 13, primo comma, del D.L. n. 402/1981 si veda la nota *(g)* all'art. 2.

(d) Il testo degli articoli 4 e 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale) è il seguente:

«Art. 4. — Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5. — I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi».

(e) Il comma 4 dell'art. 1-*ter* del D.L. n. 688/1985 (per il titolo si veda nella nota *(d)* all'art. 2), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: «Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi».

(f) Il testo dell'art. 55 della legge n. 88/1989 è riportato in appendice.

Art. 5.

Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 *(a)*, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

(a) Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 776/1980 è riportato in appendice.

Art. 6.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 *(b)*, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 *(b)*;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 *(d)*, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377 *(e)*; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 *(e)*, e 17 febbraio 1971, n. 127 *(f)*, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 *(g)*; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *(h)*, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *c)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(i)*, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *(e)*, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni *(c)*, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni *(m)*, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore

del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(i)*, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 *(n)*; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(i)*.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

(a) Il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [trattasi della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, *n.d.r.*], è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti».

(b) Il comma 4 dell'art. 41 della legge 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 16/1987, prevede che: «L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino».

(c) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(d) La legge n. 217/1983 reca: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

(e) La legge n. 377/1976 reca: «Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili».

(f) La legge n. 127/1971 reca: «Modifiche al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione».

(g) Il testo dell'art. 3-*bis*.del D.L. n. 20/1979 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi) è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale».

(h) Si trascrive il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per il trasferimento e la delega alle regioni di funzioni amministrative dello Stato:

«Art. 22. — Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficienza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziali».

(i) Il D.L. n. 536/1987 reca: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.». Il comma 1 dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1986 talune disposizioni del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, il quale a sua volta richiama precedenti norme, dalle quali si ricava che le imprese destinatarie dell'agevolazione sono:

le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonché le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica;

le imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

le imprese armatoriali;

le imprese alberghiere;

le aziende termali;

i pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;

le agenzie di viaggio;

i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377;

i datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Il comma 7 del medesimo art. 1 è così formulato: «7. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, [imprese commerciali considerate tali ai fini

dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale, con esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, *n.d.r.*], ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni [imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, considerate esportatrici abituali, *n.d.r.*], e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616 [v. precedente nota *(h)*, *n.d.r.*], ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [v. precedente nota *(a)*, *n.d.r.*], di L. 43.000 per ogni dipendente, ridotte a L. 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1° gennaio 1988».

(l) Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 si veda in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 1.

(m) Il D.P.R. n. 902/1976 reca: «Disciplina del credito agevolato al settore industriale». Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7 (*Determinazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord*). — Il CIPE provvede ad individuare le aree insufficientemente sviluppate, anche con riferimento al programmi di assetto territoriale predisposu oalle regioni interessate

L'individuazione di dette aree dovrà essere fatta, tenendo presente il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto occupazione industriale e popolazione residente secondo i dati dei due ultimi censimenti ISTAT, rapportati ai relativi dati medi del centro-nord».

(n) Il testo degli articoli 8 e 18 della legge n. 349/1986 è riportato in appendice.

Art. 7.

Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(a)*, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(c)*, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113 *(d)*, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni *(d)*, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge *(d)*, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(e)*, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al *30 giugno 1990*. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del Presidente del comitato direttivo anche quelli del consiglio nazionale.

6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 *(f)*, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.

7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

(a) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) differisce fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988 il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui testo è riportato in appendice [si veda il riferimento alla nota *(b)* di questo articolo].

(b) L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 è riportato in appendice.

(d) Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986 è riportato in appendice.

(e) Il D.L. n. 536/1987 reca: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.». Si trascrive il comma 29 del relativo art. 6: «29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa».

(f) Il testo dell'art. 6 della legge n. 217/1983 è riportato in appendice.

Art. 8.

Assicurazione per gli apprendisti artigiani

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 *(a)*.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in dieci annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40 *(b)*, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 *(c)*, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 *(d)*, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

(a) Il terzo comma dell'art. 16 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) prevede che: «Le regioni, per i fini di cui all'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'art. 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani».

(b) Il testo dell'art. 1 della legge n. 40/1989 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 è riportato in appendice.

(d) Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario):

«Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 8, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (c) all'art: 1:

Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5. — 1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

3-*bis*. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2:

5. *La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.*

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

"Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2".

9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai *commi* 2, 3 e 3-*bis*, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

L'art. 35 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è così formulato:

«Art. 35 (*Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*). — Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di costributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvelersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 2:

Il D.P.R. n. 43/1988 istituisce il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 67:

«Art. 12 (*Compiti del servizio centrale*) — 1 Il servizio centrale provvede; con affidamento in concessione amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'art. 31:

a) alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano riscossi tramite esattorie;

b) alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera *a)*, erano effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonché alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

c) alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità;

d) alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

e) alla riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori;

f) alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonché dei contributi di spettanza degli enti locali.

2. Restano ferme le disposizioni che alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi, penalità ed accessori di cui al comma 1 ad uffici da quelli finanziari e da quelli comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, può disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonché di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15 e di decadenza dei concessionari nei casi stabiliti dall'art. 20, e dei provvedimenti di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarità delle riscossioni: coordina l'attività dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le gestioni esattoriali e ricevitoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime».

«Art. 67 (*Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette*). — 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme scritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63; comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il D.P.R. n. 43/1988 istituisce il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Si trascrive il testo dei relativi articoli 15, 19 e 31, come modificati dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15. (*Sospensione cautelare dell'attività di gestione*). — 1. Quando il concessionario abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze o sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione, fermo restando quanto disposto dall'art. 20, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, può disporre cautelarmente la sospensione dell'attività di gestione del concessionario.

2. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'art. 31, *comma 1*, nel disciplinare speciale o nella convenzione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 9, il Ministro delle finanze provvede alla sospensione cautelare del concessionario e, contestualmente, lo invita a ripristinare i suddetti requisiti o condizioni entro un termine non superiore a sessanta giorni.

2-bis. *Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'art. 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2*».

«Art. 19 (*Revoca della concessione*). — 1. *Nell'ipotesi di cui all'art. 15, commi 2 e 2-*bis*, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca.*

2. La revoca non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo».

«Art. 31 *(Soggetti della concessione).* — 1. la concessione può essere conferita:

a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'art. 5, lettere *a), b), d)* ed *e)* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

*b)*alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito;

c) alle società per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite dai soggetti indicati nella lettera *a)* o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle società per azioni già esercenti attività esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni conteute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'art. 2437 del codice civile;

d) alle società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.

2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:

a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati;

b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore o che per irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono stati oggetti di provvedimento di revoca dalla nomina e sono stati dispensati dall'ufficio di delegato, sotituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo notificatore;

c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la fede pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici;

d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a conoscenza che sono sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicate nel comma 1, devono darne notizia al Ministero delle finanze. Analoga informativa è trasmessa dall'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti.

3. Non possono, inoltre, essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci della aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente;

c) *i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego;*

d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di società.

4. *Le disposizioni di cui al comma 2, lettere* b), c) *e* d), *ed al comma 3, lettere* a), b) *e* c), *si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere* c) *e* d)».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:

Gli articoli 12, 13, e 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono così formulati:

«Art. 12. — I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

«Art. 13. [come sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (*G.U.* n. 34 dell'11 febbraio 1988]. — La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti».

«Art. 45 [Come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato]. — I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni [per il testo del primo comma dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 si veda la nota (*g*) all'art. 2, *n.d.r.*]».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 4:

Il testo dell'art. 55 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 55 (*Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL).* — 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale *e del Ministero del tesoro.*

2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenze di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.

3. All'art. 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, è aggiunto il seguente punto: «6) il Direttore generale».

4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali.

5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio od acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave».

Il testo dell art. 1 del R.D. n. 1033/1933 (Ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 438/1947 e come ulteriormente modificato dal comma 3 dell'articolo sopra riportato, è il seguente:

«Art. 1. — Sono organi dell'istituto nazionale per l'assicuazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione:
3) il comitato esecutivo:
4) i comitati tecnici;
5) il collegio dei sindaci;
6) *il direttore generale*».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 776/1980 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), come modificato dall'art. 17 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è il seguente:

«Art. 12. — Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonchè il trattamento per gli assegni familiari. *Il trattamento di cui al presente comma è esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale trattamento è corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennità speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980, in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennità assistenziale* una tantum *di L. 300.000, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari.*

I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonché agli impiegati ed ai dirigenti.

Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse.

I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte per malattia.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

Le sedi locali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.

I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo, di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali è corrisposto il trattamento di cui al primo comma è effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria — separata contabilità per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni — e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione».

Con riferimento alla nota (n) all'art. 6:

Gli articoli 8 e 18 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di dannno ambientale) sono così formulati:

«Art. 8. — 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. Il caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con

ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile».

«Art. 18. — 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:

L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e successive modificazioni e integrazioni, è così formulato:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 7:

L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) così recita:

«Art. 18 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile"

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 7:

Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 113/1986 (Piano straordinario per l'occupazione giovanile) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987 [termine prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1986, n. 160, e al 31 dicembre 1989 dall'art. 7, comma 3, del decreto qui pubblicato *n.d.r.*], di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani — di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 [v. nota *(c)* all'art. 6, *n.d.r.*] —, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle università, promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le università.

2. In deroga al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:

a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario dell'Istituto, da lui designato;

b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità:

a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;

b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;

c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;

d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro;

e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a L. 200.000 per le aree di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 [v. nota *(c)* all'art. 6, *n.d.r.*].

8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza

sostitutive, esclusive ed esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti.

9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalita della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non è ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione.

11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma.

12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2 e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 2. — 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione, nel biennio 1986-1987, dei progetti di cui al comma 1 del precedente art. 1, nonché a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo art. 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi, dei quali lire 279 miliardi saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e lire 291 miliardi faranno carico alle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

2. All'onere di lire 279 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto — in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, nonché di lire 39 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988 — al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ai fini del bilancio triennale 1986-1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile».

3. Le somme di cui al comma precedente sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 139 miliardi per l'anno 1986, di lire 60 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per l'anno 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 7:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) è il seguente:

«Art. 6 *(Strutture ricettive)* — Sono strutture ricettive gli alberghi, i *motels*, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I *motels* sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventu le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:

L'art. 1 della legge n. 40/1989 (Norme in materia di finanza regionale) è così formulato:

«Art. 1. — 1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto art. 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.

2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.

3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente; in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indicherà l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

90A0275

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia generale II.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

economia politica;
economia politica;
economia politica;
politica economica e finanziaria;
tecnica ed ordinamento delle borse.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica teorica;
zoologia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura francese;
teoria della letteratura.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali:

istituzioni di diritto pubblico.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica matematica;
analisi matematica I;
analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
calcolo numerico.

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

pedagogia;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0268

Ricostituzione del Consiglio universitario nazionale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1989, registro n. 3 Università, foglio n. 347, a decorrere dalla data del presente decreto, è stato ricostituito per un triennio il Consiglio universitario nazionale nella composizione appresso elencata:

1) Scudiero prof. Michele, ordinario nell'Università di Napoli;
2) Gallo prof. Filippo Carlo, ordinario nell'Università di Torino;
3) Monti prof. Alessandro, associato nell'Università di Camerino;
4) Peppe prof. Leo, associato nell'Università di Pisa,
eletti dalle facoltà di giurisprudenza.

1) Rossi prof. Gianluigi, straordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma;
2) Cantù prof.ssa Francesca, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma,
eletti dalle facoltà di scienze politiche.

1) Girone prof. Giovanni, ordinario nell'Università di Bari;
2) Sdralevich prof. Alberto Maria, ordinario nell'Università di Pavia;
3) Restuccia prof. Giuseppe, associato nell'Università di Messina;
4) Aguiari prof. Roberto, associato nell'Università di Salerno,
eletti dalle facoltà di economia e commercio.

1) Ottaviani prof. Riccardo, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma;
2) Aureli Cutillo prof.ssa Enrica, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma,
eletti dalle facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

1) Tessitore prof. Fulvio, ordinario nell'Università di Napoli;
2) Monaco prof. Giusto, ordinario f.r. nell'Università di Palermo;
3) Fuscagni prof.ssa Stefania, associato nell'Università di Firenze;
4) Spagnoli prof.ssa Maria, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma,
eletti dalle facoltà di lettere e filosofia.

1) Smiraglia prof. Pasquale, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma;
2) Dazzi prof. Nino, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma;
3) Morcellini prof. Mario, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma;
4) Leoni prof. Francesco, associato nell'Università di Cassino,
eletti dalle facoltà di magistero.

1) Dotoli prof. Giovanni, ordinario nell'Università di Bari;
2) Paladini prof. Giannantonio, associato nell'Università di Venezia,
eletti dalle facoltà di lingue e letterature straniere.

1) Frati prof. Luigi, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma;
2) Neri Serneri prof. Gian Gastone, ordinario nell'Università di Firenze;
3) Modini prof. Claudio, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma;
4) Moscarini prof. Massimo, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma.
eletti dalle facoltà di medicina e chirurgia.

1) Figà Talamanca prof. Alessandro, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma;
2) Preziosi prof. Bruno, ordinario nell'Università di Napoli;
3) Sorriso prof. Salvatore, associato nell'Università di Perugia;
4) Sergi prof. Sergio, associato nell'Università di Messina,
eletti dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

1) Caglioti prof. Luciano, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma;
2) Bargagna prof. Alberto, associato nell'Università di Genova,
eletti dalle facoltà di farmacia.

1) Antonelli prof. Enrico, ordinario nel Politecnico di Torino;
2) Svelto prof. Vito, ordinario nell'Università di Pavia;
3) Miglio prof. Riccardo, associato nell'Università di Bologna;
4) Ottaviani prof. Mario, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma,
eletti dalle facoltà di ingegneria.

1) Docci prof. Mario, ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma;
2) Paris prof. Antonio, associato nell'Università «La Sapienza» di Roma,
eletti dalle facoltà di architettura.

1) Peri prof. Claudio, ordinario nell'Università di Milano;
2) Soldatini prof. Gian Franco, associato nell'Università di Pisa,
eletti dalle facoltà di agraria.

1) Seren prof. Eraldo, ordinario nell'Università di Bologna;
2) Barbieri prof. Vittorio, associato nell'Università di Napoli,
eletti dalle facoltà di medicina veterinaria.

1) Melillo dott.ssa Luigia, istituto universitario orientale di Napoli;
2) Musso dott. Franco, Università di Pavia;
3) Mura dott.ssa Paola, Università di Padova;
4) Grandi dott. Massimo, Università di Firenze,
eletti dai ricercatori universitari.

1) Sbardella sig. Pietro, Università «La Sapienza» di Roma;
2) Navarra sig. Pietro, Università di Messina;
3) Goglia sig. Mariano, Università di Napoli,
eletti dagli studenti.

1) Balsamo dott. Vincenzo, Università di Milano;
2) Franceschi sig. Gianfranco, Università di Bologna;
3) Pisaturo sig. Giovanni, Università di Firenze,
eletti dal personale non docente.

1) Bausola prof. Adriano, rettore dell'Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano;
2) Palma prof. Brunello, associato dell'istituto di diritto pubblico, facoltà di economia e commercio, Università di Urbino,
di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 31 e dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Con successivo decreto, saranno nominati i quattro esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il rappresentante del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, l'esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e il rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione non appena saranno state effettuate le relative designazioni.

90A0269

MINISTERO DEL TESORO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1256,500	1256,500	1256,45	1256,500	1256,500	1256,500	1256,500	1256,500	1256,500	1256,50
E.C.U.	1517,300	1517,300	1517,50	1517,300	1517,300	1517,300	1517,710	1517,300	1517,300	1517,30
Marco tedesco	748,090	748,090	748,75	748,090	748,090	748,090	748,300	748,090	748,090	748,09
Franco francese	219,450	219,450	219,50	219,450	219,450	219,450	219,370	219,450	219,450	219,45
Lira sterlina	2078,350	2078,350	2080 —	2078,350	2078,350	2078,35	2078,900	2078,350	2078,350	2078,35
Fiorino olandese	663,030	663,030	663,75	663,030	663,030	663,030	663,060	663,030	663,030	663,03
Franco belga	35,660	35,660	35,68	35,660	35,660	35,660	35,657	35,660	35,660	35,66
Peseta spagnola	11,457	11,457	11,45	11,457	11,457	11,457	11,465	11,457	11,457	11,45
Corona danese	192,860	192,860	193 —	192,860	192,860	192,860	192,860	192,860	192,860	192,86
Lira irlandese	1974,500	1974,500	1975 —	1974,500	1974,500	1974,500	1974,650	1974,500	1974,500	—
Dracma greca	8,010	8,010	8 —	8,010	8,010	8,010	8,012	8,010	8,010	—
Escudo portoghese	8,462	8,462	8,48	8,462	8,462	8,462	8,460	8,462	8,462	8,46
Dollaro canadese	1081,850	1081,850	1082,50	1081,850	1081,850	1081,850	1082,800	1081,850	1081,850	1081,85
Yen giapponese	8,667	8,667	8,65	8,667	8,667	8,667	8,666	8,667	8,667	8,66
Franco svizzero	823,760	823,760	822,25	823,760	823,760	823,760	823,550	823,760	823,760	823,76
Scellino austriaco	106,417	106,417	106,48	106,417	106,417	106,417	106,417	106,417	106,417	106,41
Corona norvegese	192,950	192,950	192,90	192,950	192,950	192,950	193 —	192,950	192,950	192,95
Corona svedese	204,610	204,610	204,50	204,610	204,610	204,610	204,430	204,610	204,610	204,61
Marco finlandese	315,350	315,350	315 —	315,350	315,350	315,350	315,500	315,350	315,350	—
Dollaro australiano	989,200	989,200	988 —	989,200	989,200	989,200	990,300	989,200	989,200	989,20

Media dei titoli del 9 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100.750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	95,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,675
» » » 22- 6-1987/91	91,500
» » » 18- 3-1987/94	73,950
» » » 21- 4-1987/94	74,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93 —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	103,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	85,500
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,150
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	99,950
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,550
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	99,900
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,550
» » » »	1- 5-1984/91	100,550
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100,700
» » » »	1- 8-1984/91	100,550
» » » »	1- 9-1984/91	100,275
» » » »	1-10-1984/91	100,300
» » » »	1-11-1984/91	100,400
» » » »	1-12-1984/91	100,450
» » » »	1- 1-1985/92	100,675
» » » »	1- 2-1985/92	99,800
» » » »	18- 4-1986/92	98,275
» » » »	19- 5-1986/92	97,725
» » » »	20- 7-1987/92	98,475
» » » »	19- 8-1987/92	98,550
» » » »	1-11-1987/92	98,100
» » » »	1-12-1987/92	98,300
» » » »	1- 1-1988/93	97,650
» » » »	1- 2-1988/93	97,400
» » » »	1- 3-1988/93	97,050
» » » »	1- 4-1988/93	97 —
» » » »	1- 5-1988/93	98,250
» » » »	1- 6-1988/93	98,900
» » » »	18- 6-1986/93	96,475
» » » »	1- 7-1988/93	98,900
» » » »	17- 7-1986/93	96,425
» » » »	1- 8-1988/93	98,600
» » » »	19- 8-1986/93	95,400
» » » »	1- 9-1988/93	98 —
» » » »	18- 9-1986/93	95,425
» » » »	1-10-1988/93	97,900
» » » »	20-10-1986/93	96,350
» » » »	1-11-1988/93	98,425
» » » »	18-11-1986/93	96,900
» » » »	19-12-1986/93	97 —
» » » »	1- 1-1989/94	98,050
» » » »	1- 2-1989/94	97,750
» » » »	1- 3-1989/94	97,550
» » » »	15- 3-1989/94	96,825
» » » »	1- 4-1989/94	97,275
» » » »	1-10-1987/94	98,150
» » » »	1- 2-1985/95	97,175
» » » »	1- 3-1985/95	93,425
» » » »	1- 4-1985/95	93,225
» » » »	1- 5-1985/95	93,300
» » » »	1- 6-1985/95	93,725
» » » »	1- 7-1985/95	94,875
» » » »	1- 8-1985/95	94,050
» » » »	1- 9-1985/95	93,950
» » » »	1-10-1985/95	94,400
» » » »	1-11-1985/95	95,200
» » » »	1-12-1985/95	95,450
» » » »	1- 1-1986/96	95,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,875
» » » »	1- 2-1986/96	95,375
» » » »	1- 3-1986/96	94,100
» » » »	1- 4-1986/96	93,325
» » » »	1- 5-1986/96	93,375
» » » »	1- 6-1986/96	93,950
» » » »	1- 7-1986/96	94,125
» » » »	1- 8-1986/96	93,150
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	92,900
» » » »	1-11-1986/96	93,100
» » » »	1-12-1986/96	94,100
» » » »	1- 1-1987/97	93,500
» » » »	1- 2-1987/97	93,225
» » » »	18- 2-1987/97	93,100
» » » »	1- 3-1987/97	92,950
» » » »	1- 4-1987/97	92,475
» » » »	1- 5-1987/97	93 —
» » » »	1- 6-1987/97	93 —
» » » »	1- 7-1987/97	92,550
» » » »	1- 8-1987/97	92,475
» » » »	1- 9-1987/97	95,950

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,750
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,025
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,500
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,250
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,600
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,450
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,175
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,450
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,900
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,350
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,200
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,675
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,500
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,300
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,600
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,250
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,100
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,225
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,075
» » »	19,25%	1 -9-1990	98,750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,150
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,200
» » »	9,25%	1-10-1990	98,150
» » »	11,50%	1-10-1990	99,350
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	98,200
» » »	9,25%	1-12-1990	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,750
» » »	11,50%	1-11-1991	97,375
» » »	11,50%	1-12-1991	98,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,875
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,725
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,450
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,675
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,325
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,225
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,050
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,575
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,725
» » »	12,50%	1-10-1992	97,675
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,225
» » »	12,50%	1-11-1993	96,800
» » »	12,50%	17-11-1993	96,800
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,600

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,325
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,100
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,750
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,700
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,725
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,625
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,250
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,450
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,150
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M09010

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1251,900	1251,900	1252 —	1251,900	1251,900	1251,900	1252,910	1251,900	1251,900	1251,90
E.C.U.	1517,300	1517,300	1518,50	1517,300	1517,300	1517,300	1516,990	1517,300	1517;300	1517,30
Marco tedesco	747,410	747,410	748 —	747,410	747,410	747,410	747,600	747,410	747,410	747,40
Franco francese	219.450	219,450	219,80	219,450	219,450	219,450	219,460	219,450	219,450	219,45
Lira sterlina	2078,150	2078,150	2080 —	2078,150	2078,150	2078,150	2078,300	2078,150	2078,150	2078,15
Fiorino olandese	662,250	662,250	662,75	662.250	662,250	662,250	662,250	662,250	662,250	662,25
Franco belga	35,626	35,626	35,65	35.626	35,626	35,626	35,624	35.626	35,626	35,62
Peseta spagnola	11,460	11,460	11.47	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,460	11,46
Corona danese	192,710	192.710	192,75	192,710	192,710	192,710	192,710	192,710	192,710	192,70
Lira irlandese	1971 —	1971 —	1971 —	1971 —	1971 —	1971 —	1971,250	1971 —	1971 —	—
Dracma greca	7,993	7,993	8 —	7,993	7,993	7,993	7,992	7,993	7,993	—
Escudo portoghese	8,451	8,451	8.48	8,451	8,451	8,451	8,452	8,451	8,451	8,45
Dollaro canadese	1078.700	1078,700	1082.50	1078,700	1078,700	1078,700	1078,950	1078.700	1078,700	1078,70
Yen giapponese	8,609	8.609	8,61	8,609	8,609	8,609	8,612	8.609	8,609	8.60
Franco svizzero	826,960	826,960	827,90	826,960	826,960	826.960	827 —	826,960	826,960	826,96
Scellino austriaco	106,151	106.151	106.20	106,151	106,151	106.151	106,170	106,151	106,151	106,15
Corona norvegese.	192,700	192,700	192,90	192,700	192,700	192,700	192,650	192,700	192,700	192,70
Corona svedese	204.410	204,410	204,75	204,410	204,410	204,410	204,400	204,410	204,410	204.40
Marco finlandese	315 —	315 —	315,50	315 —	315 —	315 —	314,980	315 —	315 —	—
Dollaro australiano	985.750	985,750	988 —	985,750	985,750	985.750	985,750	985,750	985,750	985,75

Media dei titoli del 10 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	95,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,825
» » » 22- 6-1987/91	91,425
» » » 18- 3-1987/94	74,600
» » » 21- 4-1987/94	74,625
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	92,975
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,575
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,225
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	85,500
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,425
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	99,975
» » » » 18-10-1985/90	99,975
» » » » 1-11-1983/90	100,150
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,550
» » » » 17- 1-1986/91	100,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,425
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,525
» » » »	1- 5-1984/91	100.550
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100.700
» » » »	1- 8-1984/91	100.525
» » » »	1- 9-1984/91	100.300
» » » »	1-10-1984/91	100,300
» » » »	1-11-1984/91	100.400
» » » »	1-12-1984/91	100,425
» » » »	1- 1-1985/92	100.650
» » » »	1- 2-1985/92	99,875
» » » »	18- 4-1986/92	98,350
» » » »	19- 5-1986/92	97.700
» » » »	20- 7-1987/92	98,425
» » » »	19- 8-1987/92	98,525
» » » »	1-11-1987/92	98.175
» » » »	1-12-1987/92	98.250
» » » »	1- 1-1988/93	97,650
» » » »	1- 2-1988/93	97.425
» » » »	1- 3-1988/93	97.050
» » » »	1- 4-1988/93	96,900
» » » »	1- 5-1988/93	98.250
» » » »	1- 6-1988/93	98.900
» » » »	18- 6-1986/93	96.500
» » » »	17- 7-1988/93	98.900
» » » »	17- 7-1986/93	96.425
» » » »	1- 8-1988/93	98,575
» » » »	19- 8-1986/93	95.475
» » » »	1- 9-1988/93	98.025
» » » »	18- 9-1986/93	95.450
» » » »	1-10-1988/93	97,850
» » » »	20-10-1986/93	96,300
» » » »	1-11-1988/93	98.375
» » » »	18-11-1986/93	96,900
» » » »	19-12-1986/93	97 —
» » » »	1- 1-1989/94	98.050
» » » »	1- 2-1989/94	97,825
» » » »	1- 3-1989/94	97,550
» » » »	15- 3-1989/94	96,850
» » » »	1- 4-1989/94	97,275
» » » »	1-10-1987/94	98.150
» » » »	1- 2-1985/95	97.225
» » » »	1- 3-1985/95	93.400
» » » »	1- 4-1985/95	93.200
» » » »	1- 5-1985/95	93,275
» » » »	1- 6-1985/95	93.725
» » » »	1- 7-1985/95	94.825
» » » »	1- 8-1985/95	94.025
» » » »	1- 9-1985/95	93.925
» » » »	1-10-1985/95	94,450
» » » »	1-11-1985/95	95,400
» » » »	1-12-1985/95	95,625
» » » »	1- 1-1986/96	97.125
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,425
» » » »	1- 2-1986/96	94 —
» » » »	1- 3-1986/96	93,325
» » » »	1- 4-1986/96	93,425
» » » »	1- 5-1986/96	94.075
» » » »	1- 6-1986/96	94,100
» » » »	1- 7-1986/96	93.150
» » » »	1- 8-1986/96	93,275
» » » »	1- 9-1986/96	93 —
» » » »	1-10-1986/96	93.150
» » » »	1-11-1986/96	94.150
» » » »	1-12-1986/96	93,525
» » » »	1- 1-1987/97	93.225
» » » »	1- 2-1987/97	93,175
» » » »	18- 2-1987/97	93.150
» » » »	1- 3-1987/97	93 —
» » » »	1- 4-1987/97	92,475
» » » »	1- 5-1987/97	92,650
» » » »	1- 6-1987/97	92,875
» » » »	1- 7-1987/97	93,250
» » » »	1- 8-1987/97	92.450
» » » »	1- 9-1987/97	95,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,750
» » »	12.50%	1- 2-1990	100.025
» » »	9.15%	1- 3-1990	99.500
» » »	10.50%	1- 3-1990	99.700
» » »	12,50%	1- 3-1990	100.200
» » »	10,50%	15- 3-1990	99.625
» » »	9.15%	1- 4-1990	99,275
» » »	10.50%	1- 4-1990	99,475
» » »	12.00%	1- 4-1990	100.150
» » »	10.50%	15- 4-1990	99.500
» » »	9.15%	1- 5-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99.950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99.350
» » »	10,50%	18- 5-1990	99.425
» » »	9,15%	1- 6-1990	99.200
» » »	10.00%	1- 6-1990	99.675
» » »	10.50%	16- 6-1990	99.500
» » »	9,50%	1- 7-1990	99.275
» » »	10,50%	1- 7-1990	99.550
» » »	11.00%	1- 7-1990	99.275
» » »	9.50%	1- 8-1990	99.125
» » »	10.50%	1- 8-1990	99.225
» » »	11.00%	1- 8-1990	99.075
» » »	9.25%	1- 9-1990	98.750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99.125
» » »	11.50%	1- 9-1990	99.200
» » »	9,25%	1-10-1990	98,175
» » »	11,50%	1-10-1990	99.350
» » »	11.50%	1-10-1990 B	99.150
» » »	9.25%	1-11-1990	98.300
» » »	9,25%	1-12-1990	98.050
» » »	12.50%	1- 3-1991	101,750
» » »	11,50%	1-11-1991	97.300
» » »	11.50%	1-12-1991	97.850
» » »	9.25%	1- 1-1992	94,875
» » »	9,25%	1- 2-1992	94.525
» » »	11,00%	1- 2-1992	95.725
» » »	9.15%	1- 3-1992	94.275
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,400
» » »	11.00%	1- 4-1992	95.175
» » »	12,50%	1- 4-1992	97.825
» » »	12.50%	18- 4-1992	97.650
» » »	9.15%	1- 5-1992	94.425
» » »	11,00%	1- 5-1992	95.175
» » »	12,50%	1- 5-1992	97.775
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,550
» » »	9.15%	1- 6-1992	94.250
» » »	10,50%	1- 7-1992	96.875
» » »	11,50%	1- 7-1992	96.475
» » »	11.50%	1- 8-1992	95.675
» » »	12,50%	1- 9-1992	97.675
» » »	12,50%	1-10-1992	97.650
» » »	12,50%	1- 2-1993	96.150
» » »	12.50%	1- 7-1993	97.125
» » »	12.50%	1-11-1993	96.700
» » »	12,50%	17-11-1993	96.650
» » »	12,50%	1- 1-1994	96.600

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11.50%	100,275
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101.675
» » » »	21- 9-1987/91	8.75%	95.750
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	93.950
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	94.200
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93.850
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102.800
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	97.400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97.475
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	96,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94.200
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94.200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,050
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,950
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M10010

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1258,350	1258,350	1258,30	1258,350	1258,350	1258,350	1258,250	1258,350	1258,350	1258,35
E.C.U.	1515 —	1515 —	1515,20	1515 —	1515 —	1515 —	1513,500	1515 —	1515 —	1515 —
Marco tedesco	746,520	746,520	746 —	746,520	746,520	746,520	746,490	746,520	746,520	746,52
Franco francese	219,260	219,260	219,60	219,260	219,260	219,260	219,330	219,260	219,260	219,26
Lira sterlina.	2085 —	2085 —	2085,50	2085 —	2085 —	2085 —	2084,500	2085 —	2085 —	2085 —
Fiorino olandese	661,650	661,650	661 —	661,650	661,650	661,65	661,750	661,650	661,650	661,65
Franco belga	35,589	35,589	35,63	35,589	35,589	35,589	35,591	35,589	35,589	35,58
Peseta spagnola	11,451	11,451	11,44	11,451	11,451	11,451	11,451	11,451	11,451	11,45
Corona danese	192,440	192,440	192,75	192,440	192,440	192,44	192,440	192,440	192,440	192,44
Lira irlandese	1970,500	1970,500	1971 —	1970,500	1970,50	1970,50	1970,700	1970,500	1970,500	—
Dracma greca.	7,987	7,987	7,98	7,987	7,987	7,987	7,988	7,987	7,987	—
Escudo portoghese	8,455	8,455	8,48	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,45
Dollaro canadese	1086,400	1086,400	1087 —	1086,400	1086,40	1086,40	1085,750	1086,400	1086,400	1086,40
Yen giapponese	8,653	8,653	8,65	8,653	8,653	8,653	8,655	8,653	8,653	8,65
Franco svizzero	829,720	829,720	829,50	829,720	829,720	829,720	829,900	829,720	829,720	829,72
Scellino austriaco.	106,148	106,148	106,20	106,148	106,148	106,148	106,150	106,148	106,148	106,14
Corona norvegese.	193,180	193,180	193,50	193,180	193,180	193,180	193,100	193,180	193,180	193,18
Corona svedese.	204,640	204,640	204,75	204,640	204,640	204,640	204,600	204,640	204,640	204,64
Marco finlandese	315,620	315,620	315,50	315,620	315,620	315,620	315,500	315,620	315,620	—
Dollaro australiano.	996,100	996,100	998 —	996,100	996,100	996,100	985 —	996,100	996,100	996,10

Media dei titoli dell'11 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	95,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,725
» » » 22- 6-1987/91	91,425
» » » 18- 3-1987/94	75,150
» » » 21- 4-1987/94	75,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	92,950
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,625
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,825
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	90,425
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,400
» » » TR 2,5% 1983/93	85,500
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,275
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,950
» » » » 18-10-1985/90	99,975
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,625
» » » » 17- 1-1986/91	100,275
» » » » 1- 2-1984/91	101,475
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	99,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,575
»	»	»	»	1- 6-1984/91	101,200
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,325
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,300
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,400
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,425
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,675
»	»	»	»	1- 2-1985/92	99,875
»	»	»	»	18- 4-1986/92	98,425
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,700
»	»	»	»	20- 7-1987/92	98,425
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,500
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,175
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,225
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,650
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,475
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97,050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,950
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,300
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,950
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,500
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,950
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,575
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,425
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98 —
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,600
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,850
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,275
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,350
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,900
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,025
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,850
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,525
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96,850
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,275
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,125
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,200
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,325
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,700
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,875
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,875
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,675
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	95,900
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,450
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,975
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,400
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,025
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,075
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	93 —
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,075
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,125
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,225
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,150
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,450
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,625
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,750
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,350
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,750

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100 —
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	99,550
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,175
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,575
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,300
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,475
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,150
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,500
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,275
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,350
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,200
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,700
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,450
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,400
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,275
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,100
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,225
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,075
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,750
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,125
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,200
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,200
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,350
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,150
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,250
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,775
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,250
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,775
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,850
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,550
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,750
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,875
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,400
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,825
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,650
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,400
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,775
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,525
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,250
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,350
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,700
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	96,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,575
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,550

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,850
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,500
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,750
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94 —
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,100
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,950
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	103 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,200
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,600
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,150
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	93,700
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	87,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,750
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M11010

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989 l'istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in un deposito in conto corrente presso l'agenzia B della Banca operaia, ammontante a L. 22.788.730 e in titoli di stato (BOT) per un valore complessivo di L. 100.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Bragaglia, nata a Bologna il 29 aprile 1910 ed ivi deceduta il giorno 12 novembre 1986, con testamento pubblico 18 gennaio 1984, n. 21 di repertorio, registrato a Bologna il 15 dicembre 1986 al n. 22295.

90A0270

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Lombardia, Lazio, Campania, Abruzzo e nella provincia autonoma di Trento.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 2184 del 22 dicembre 1989

REGIONE LOMBARDIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole; alle strutture aziendali e interaziendali e alle opere di bonifica)

Pavia:

piogge persistenti del periodo dal 14 aprile 1989 al 27 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Olevano Lomellina, Vellezzo Lomellina, Cergnago, San Giorgio Lomellina, Lomello, Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Barbianello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Cecima, Corvino San Quirico, Fortunago, Codiasco, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Rea Po, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, San Giuletta, Santa Maria dell'Aversa; Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Verretto, Verrua Po, Volpara, Zenevredo;

grandinata del 14 maggio 1989 nel territorio dei comuni di Rivanazzano, Godiasco, Retorbido, Codevilla, Torrazza Coste, Rocca Susella, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese;

grandinata del 2 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Stradella; Bosnasco, Arena Po, Montu Beccaria, Zenevredo;

grandinata dei giorni 8 e 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Lomello, Ferrera Erbognone, Ottobiano, Alagna, Valeggio, Dorno, Garlasco;

grandinata dell'8 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Candia Lomellina, Valle Lomellina, Breme, Sartirana, Mede, Lomello, Semiana;

grandinata del 14 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Zerbolò, Gropello Cairoli, Villanova d'Ardenghi, Carbonara Ticino, Pavia, San Genesio ed Uniti, Certosa, Travacò, Torre d'Isola.

Mantova:

grandinate dei giorni 2 e 23 giugno 1989, 17 luglio 1989 e 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Asola, Bigarello, Casaloldo, Casalmoro, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Felonica, Gonzaga, Goito, Guidizzolo, Magnacavallo, Marcaria, Marmirolo, Ostiglia, Poggio Rusco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Revere, Rodigo, Ronco Ferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Giorgio di Mantova, Serravalle a Po, Solferino, Sustinente, Viadana, Villimpenta, Volta Mantovana.

Decreto ministeriale n. 2181 del 22 dicembre 1989

REGIONE LAZIO

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Latina: grandinata del 26 luglio 1989 nel territorio del comune di Aprilia.

Roma: siccità dal 30 ottobre 1988 al 31 marzo 1989 nel territorio dei comuni di Allumiere, Tolfa, Civitavecchia.

Viterbo: grandinata dell'8 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Nepi, Ronciglione.

Decreto ministeriale n. 2236 del 22 dicembre 1989

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Salerno. siccità del period dal 4 dicembre 1988 al 5 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Agropoli, Battipaglia, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Pertosa, Pontecagnano Faiano, Salento, Salerno, Torchiara, Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monte Forte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Acerno, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna, Valva, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pisciotta, Rocca Gloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro La Bruca, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serra Mezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Cannalonga, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orvia, Perito, Vallo della Lucania.

Decreto ministeriale n. 1900 del 22 dicembre 1989

REGIONE ABRUZZO

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e alle infrastrutture aziendali)

L'Aquila: piogge persistenti periodo giugno-agosto 1989 nel territorio dei comuni di Ateleta, Castel di Sangro, Scontrone, Alfedena, Barrea, Villetta Barrea.

Chieti:

grandinata del 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Tollo, Chieti, Guardiagrele, Miglianico, San Giovanni Teatino, Ripateatina, Torrevecchia Teatina;

grandinata dei giorni 2 e 11 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Gissi, Scerni, Casalanguida, Lentella, Fresagrandinaria;

grandinata dei giorni 16 giugno 1989, 2 e 13 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casoli, Castelfrentano, Fossacesia, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Roccascalegna, S. Maria Imbaro, S. Eusanio del Sangro, Tornareccio;

venti impetuosi del 5 aprile 1989 nel territorio del comune di Casoli.

Pescara:

piogge alluvionali nel periodo dal 1° giugno 1989 al 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria;

grandinata del 28 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria;

grandinate del 14 aprile 1989 e del 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Cepagatti, Città Sant'Angelo, Moscufo, Pianella, Rosciano, Spoltore.

Teramo:

grandinate dell'11 agosto 1989 e 14 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Colonnella, Corropoli, Controguerra, Nereto, S. Omero, Tortoreto;

tromba d'aria dell'11 agosto 1989 e 14 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Colonnella, Corropoli, Controguerra, Nereto, S. Omero, Tortoreto;

grandinata del 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Atri, Pineto, Cellino, Montefino;

piogge alluvionali del 2 luglio 1989 nel territorio del comune di Bisenti.

Decreto ministeriale n. 2259 del 22 dicembre 1989

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Trento:

grandinate del 13 e 19 maggio 1989, 28 giugno 1989 e 8 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Arco, Dro;

grandinate del 26 giugno 1989, 24 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Ospedaletto, Scurelle, Telve, Villa Agnedo;

grandinate del 27 giugno 1989, 1° luglio 1989 nel territorio dei comuni di Brez, Dambel, Fondo, Romeno;

piogge alluvionali del 2, 3 e 4 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Bosentino, Civezzano, Levico Terme, Pergine Valsugana.

Le regioni Lombardia, Lazio, Campania, Abruzzo, e la provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A0271

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Beato Tommaso di Cori, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 dicembre 1989, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Beato Tommaso, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Cori (Latina) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 15 dicembre 1989 in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il dott. Franco Pillitteri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

90A0272

Sostituzione della Cassa di risparmio di Jesi alla Banca popolare abruzzese marchigiana nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma e sostituzione della Banca popolare abruzzese marchigiana alla Cassa di risparmio di Jesi nell'esercizio della dipendenza bancaria di Corridonia.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 9 gennaio 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Cassa di risparmio di Jesi alla Banca popolare abruzzese marchigiana nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma con contestuale sostituzione della Banca popolare abruzzese marchigiana alla Cassa di risparmio di Jesi nell'esercizio della dipendenza bancaria di Corridonia (Macerata).

90A0273

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 4 ottobre 1989 concernente: «Determinazione, per la provincia di Verona, degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 186 del supplemento, al primo rigo del punto 1), dove è scritto: «1) Ambito A: costituito dai seguenti n. *79* comuni:», leggasi: «1) Ambito A: costituito dai seguenti n. *81* comuni:»;

alla pag. 187, all'11° rigo, dove è scritto: «Verona, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio.», si legga: «Verona, *Veronella*, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, *Zimella*.»;

alla pag. 187, al 1° rigo del punto 2), dove è scritto: «2) Ambito B: costituito dai residui n. *19* comuni della provincia.», leggasi: «2) Ambito B: costituito dai residui n. *17* comuni della provincia.».

90A0274

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 1 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000